Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 8 settembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

(10875)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1973, n. **529**.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Lendinara, di 1ª categoria, con sede in Lendinara, nella Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Lendinara, di 1ª categoria, con sede in Lendinara (Rovigo), in data 2 novembre 1971, 29 maggio 1972 e 24 luglio 1972, e del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, in data 26 novembre 1971, 9 giugno 1972 e 27 luglio 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Lendinara, di 1ª categoria, con sede in Lendinara (Rovigo), è incorporato nella Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova.

Le modalità dell'incorporazione saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dello art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1973

LEONE

MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 91. — VALENTINI

RELAZIONE E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1973, n. **530**.

Prelevamento di lire 2.768.476.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1973.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 2.768.476.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1973.

Signor Presidente,

il presente provvedimento è inteso al prelevamento di lire 2.768.476.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni (cap. n. 1704) . . . . . . (per provvedere all'organizzazione del 1° Convegno dei comitati permanenti di contatto tra le Corti dei conti dei Paesi membri delle comunità europee)	L.	10.000.000
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale (capitolo numero 1878) . . . . (per fronteggiare le esigenze — prima non prevedibili — connesse con la partecipazione di giovani consiglieri al 32° corso di formazione presso la Scuola della P.A. di Caserta)	»	12.000.000
Spese di esercizio del servizio relativo alla emissione dei titoli di spesa con il sistema meccanografico (cap. n. 2128) . . . . (per provvedere ad esigenze delle Direzioni provinciali del Tesoro in materia di calcolo automatico prima non adeguatamente prevedibili)	»	246.693.000

Ministero degli affari esteri:

Indennità per missioni all'estero (cap. numero 1536) . (per provvedere a spese inerenti alla visita in Francia del Capo dello Stato)	L.	8.000.000
Spese di cerimoniale (cap. n. 1618) . (per provvedere a spese inerenti alle visite in Italia del Presidente della Repubblica federale di Germania, del Presidente della Repubblica dello Zaire, del Presidente della Repubblica del Messico, del Re dell'Afghanistan e del Presidente della Repubblica del Gabon)	»	100.000.000
Spese riservate del Ministero degli affari esteri (cap. n. 1621) . (per indilazionabili esigenze prima non prevedibili)	»	269.000.000
Spese eventuali all'estero (cap. n. 1789) (per provvedere alle spese inerenti alla visita del Capo dello Stato in Francia)	»	34.000.000

Ministero dell'interno:

Contributi e sovvenzioni a favore dei comuni e delle province per eventi eccezionali (cap. numero 1181) . . . . (per provvedere ad esigenze, prima non prevedibili, connesse ad avversità atmosferiche verificatesi in diverse zone del territorio nazionale)	»	1.000.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (cap n. 5875) . (per provvedere a sopravvenuti ed indifferibili interventi nel centro storico di Tuscania)	»	1.000.000.000

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:

Contributi e sovvenzioni ad enti ed istituti nazionali e internazionali ed a privati per attività in favore dell'aviazione civile (cap. n. 1384) (per sopperire a sopravvenute esigenze prima non prevedibili)	»	60.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni (cap. n. 1792) . . (per provvedere ad urgenti necessità di organizzazione di strutture operative per il controllo dei prezzi)	»	15.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Fitto di locali (cap. n. 1095) . . . . . . (assegnazione occorrente per provvedere al rinnovo del contratto di locazione dell'immobile adibito a sede del Ministero)	»	13.783.000
	L.	2.768.476.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: MALAGODI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 27 febbraio 1973, n. 18, ed in particolare l'art. 32;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, è autorizzato il prelevamento di L. 2.768.476.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 1704. — Spese per l'organizzazione, ecc. a convegni, ecc.	L.	10.000.000
Cap. n. 1878. — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale . . .	»	12.000.000
Cap. n. 2128. — Spese, ecc. del servizio relativo alla emissione col sistema meccanografico degli ordini di pagamento, ecc.	»	246.693.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 1536 — Indennità, ecc. per missioni all'estero	»	8.000.000
Cap. n. 1618. — Spese di cerimoniale, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 1621. — Spese riservate . .	»	269.000.000
Cap. n. 1789. — Spese eventuali all'estero	»	34.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1181. — Contributi, ecc. a favore dei comuni, ecc.	»	1.000.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 5875. — Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ecc.	»	1.000.000.000

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:

Cap. n. 1384. — Contributi, ecc. per attività in favore dell'aviazione civile .	»	60.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Cap. n. 1792. — Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, ecc.	»	15.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Cap. n. 1095. — Fitto di locali . .	»	13.783.000
	L.	2.768.476.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 92. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1973, n. 531.

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad accettare un legato.

N. 531. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa viene autorizzata ad accettare il legato di L. 2.000.000, disposto dalla sig.ra Lavarello Rosa, vedova Cilea, con testamento olografo, pubblicato per rogito del notaio Giuseppe Moro di Genova in data 3 dicembre 1970, n. 62362 rep., a favore del sottocomitato della Croce rossa italiana di Varazze.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 90. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1973.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio;

Vista la nota n. 40285/PR del 30 maggio 1973 della Confederazione nazionale coltivatori diretti con la quale viene chiesta la sostituzione del sig. Giuseppe Veronesi, membro effettivo rappresentante dei datori di lavoro in seno a detto organo collegiale, perchè dimissionario, con il sig. Romolo Massimi;

Decreta:

Il sig. Romolo Massimi è chiamato a far parte della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio, in qualità di rappresentante dei datori di lavoro, membro effettivo, in sostituzione del sig. Giuseppe Veronesi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(10852)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della terza cattedra di statistica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna, è vacante la terza cattedra di statistica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10814)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Acquisti di grano duro nazionale da parte dell'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427 ed in particolare l'art. 7 del decreto medesimo;

Visto il decreto 10 agosto 1973 del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 209 del 13 agosto 1973, con cui l'A.I.M.A. è stata autorizzata a procedere all'acquisto da produttori di grano duro di produzione nazionale del raccolto 1973, per un quantitativo complessivo di q.li 4 milioni, con corresponsione del prezzo stabilito per la cessione, nonchè dell'importo dell'integrazione comunitaria di prezzo;

Visto il decreto 28 agosto 1973 del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, in corso di pubblicazione, con cui è stata disposta la corresponsione ai produttori di grano duro, che hanno ceduto o cedono il prodotto all'A.I.M.A. entro il 30 settembre 1973, di un premio di L. 1000 per quintale, in aggiunta al prezzo di cessione ed all'integrazione di prezzo comunitaria;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto-legge l'A.I.M.A., per l'attuazione dei compiti ad essa affidati con lo stesso articolo, può avvalersi di cooperative, di consorzi o di loro organizzazioni, di enti pubblici o di altri operatori riconosciuti idonei con le procedure previste dall'art. 12 della citata legge 13 maggio 1966, n. 303;

Che nell'attuale situazione di necessità ed urgenza di provvedere senza indugio agli acquisti autorizzati con il citato decreto ministeriale 10 agosto 1973, si ritiene di dover affidare a trattativa privata ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, il servizio relativo all'esecuzione degli acquisti, alla conservazione ed alle operazioni esecutive delle cessioni delle quantità di prodotto acquistate, agli operatori ai quali è stato affidato l'espletamento delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali nella decorsa campagna di commercializzazione 1972-73, che dispongono di idonee attrezzature nelle province di maggior produzione di grano duro;

Che nelle condizioni suddette si trovano la Federazione italiana dei consorzi agrari ed i federati consorzi agrari;

Nelle adunanze dell'11 e 29 agosto 1973;

Ha deliberato:

1. E' affidato alla Federazione italiana dei consorzi agrari, in proprio e quale mandataria dei federati consorzi agrari provinciali ed interprovinciali di Agrigento, Arezzo, Bari e Brindisi, Benevento, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso e Isernia, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Enna, Firenze, Foggia, Frosinone/Roma, Grosseto, L'Aquila, Latina, Lecce, Livorno, Messina, Nuoro, Palermo, Chieti e Pescara, Pisa, Potenza e Matera, Ragusa e Siracusa, Reggio Calabria, Siena, Salerno/Napoli ed Avellino, Sassari, Taranto, Rieti e Terni, Trapani, Viterbo, l'incarico di procedere, in nome e per conto dell'A.I.M.A. all'acquisto da produttori di grano duro di produzione nazionale del raccolto 1973, avente

caratteristiche non inferiori a quelle minime stabilite per la vendita all'intervento, nonché alla conservazione ed alle operazioni di esecuzione delle cessioni all'interno delle quantità acquistate.

I rapporti tra l'A.I.M.A. e la Federazione italiana dei consorzi agrari in proprio e nella indicata qualità, relativi allo svolgimento dell'incarico, sono regolati con contratto.

2. In dipendenza dell'incarico di cui al precedente punto 1 i produttori di grano duro del raccolto 1973 che intendono cedere il prodotto all'A.I.M.A. debbono farne offerta alla Federazione italiana dei consorzi agrari od ai consorzi agrari indicati nel medesimo punto 1.

3. L'acquisto del prodotto è effettuato alla condizione di merce resa dal produttore alla porta del magazzino designato dagli enti incaricati dell'acquisto, non scaricata dal mezzo di trasporto, al prezzo base di L. 10.000 a quintale per il grano duro di varietà Cappelli ed assimilati, L. 9850 a quintale per il grano duro di varietà Grifoni e L. 9250 a quintale per il grano duro di varietà Timilie Marzuoli e Neri di Sicilia, con le maggiorazioni o detrazioni per effettive caratteristiche indicate nella tabella *C* annessa all'atto disciplinare 13 ottobre 1972, relativo all'espletamento delle operazioni di intervento nella campagna di commercializzazione 1972-73, e calcolate su tali prezzi base.

4. Oltre al prezzo di cessione di cui al precedente punto 2, è corrisposto dalla Federazione italiana dei consorzi agrari al produttore che ne faccia richiesta all'atto della cessione, per le quantità cedute, l'importo corrispondente dell'integrazione di prezzo concessa dalla Comunità economica europea per il grano duro del raccolto 1973 nella misura di L. 2350,10 per quintale, in via di anticipazione sull'ammontare dell'integrazione medesima che sarà liquidata dagli uffici ed enti incaricati del servizio.

Per ottenere il pagamento dell'anticipazione di cui al precedente comma i produttori debbono presentare alla Federazione predetta, od ai federati Consorzi agrari acquirenti, copia della denuncia di semina delle superfici investite a grano duro nella annata agraria 1972-73 presentata nel termine stabilito con decreto ministeriale 22 febbraio 1973, munita del visto dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione competente per territorio, nonchè copia della domanda di integrazione di prezzo per il grano duro del raccolto 1973 presentata all'ispettorato medesimo e munita del visto dello stesso.

Qualora la domanda di integrazione di prezzo non fosse stata ancora presentata al competente ispettorato provinciale dell'alimentazione, il produttore interessato deve presentarla alla Federazione italiana dei consorzi agrari od al Consorzio agrario presso il quale è effettuata la vendita, che, dopo il pagamento dell'anticipazione, provvede a trasmetterla all'ispettorato competente.

5. Ai produttori di grano duro nazionale del raccolto 1973, che abbiano ceduto o cedano quantitativi di tal prodotto ai sensi del punto 2 entro il 30 settembre 1973 è altresì corrisposto dalla Federazione italiana dei consorzi agrari un premio aggiuntivo di L. 1000 per quintale, qualunque sia la varietà del prodotto stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1973

Il Ministro Presidente: FERRARI-AGGRADI

(10867)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 24 febbraio 1973 al 28 febbraio 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica Unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del Regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « Foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento n. 359/67/CEE a norma dei Regolamenti (CEE) n. 250/73, n. 268/73, n. 304/73, n. 337/73, n. 387/73, n. 397/73, n. 416/73, n. 507/73, n. 543/73, n. 557/73 e n. 568/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 24-2-1973 al 26-2-1973	Paesi terzi 27-2-1973	Paesi terzi 28-2-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 24-2-1973 al 26-2-1973	SAMA, PTOM... 27-2-1973	SAMA, PTOM... 28-2-1973
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	300,00 (1)	300,00 (1)	300,00 (1)	225,00 (1)	225,00 (1)	225,00 (1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	3.310,63	3.310,63	3.310,63	2.998,13	2.998,13	2.998,13
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	2.395,00	2.395,00	2.395,00	2.082,50	2.082,50	2.082,50
11.01-E		Farina di granturco:						
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	4.381,88	4.381,88	4.381,88	4.069,38	4.069,38	4.069,38
	11.01-915	II. altra	2.461,88	2.461,88	2.461,88	2.305,63	2.305,63	2.305,63
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	703,75	703,75	703,75	547,50	547,50	547,50
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	453,13	453,13	453,13	140,63	140,63	140,63

Numero della tariffa	Statistica Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unità Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dal 24-2-1973 al 26-2-1973	27-2-1973	28-2-1973	dal 24-2-1973 al 26-2-1973	27-2-1973	28-2-1973
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	1.867,50	1.867,50	1.867,50	1.711,25	1.711,25	1.711,25
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	2.010,00	2.010,00	2.169,38	1.853,75	1.853,75	2.013,13
11.01-L	11.01-995	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:						
		A. semole e semolini:						
	11.02-050	II. di segala	4.404,38	4.404,38	4.404,38	4.091,88	4.091,88	4.091,88
	11.02-070	III. di orzo	3.310,63	3.310,63	3.310,63	2.998,13	2.998,13	2.998,13
	11.02-090	IV. di avena	2.395,00	2.395,00	2,395,00	2.082,50	2.082,50	2.082,50
		V. di granturco:						
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso:						
	11.02-111	1. destinati all'industria della birra (2)	354,38	354,38	354,38	41,88	41,88	41,88
	11.02-114	2. altri	4.381,88	4.381,88	4.381,88	4.069,38	4.069,38	4.069,38
	11.02-117	b. altri	2.461,88	2.461,88	2.461,88	2.305,63	2.305,63	2.305,63
	11.02-130	VI. di riso	703,75	703,75	703,75	547,50	547,50	547,50
	11.02-191	VII. di grano saraceno	453,13	453,13	453,13	140,63	140,63	140,63
	11.02-192	VIII. di miglio	1.867,50	1.867,50	1.867,50	1.711,25	1.711,25	1.711,25
	11.02-193	IX. di sorgo	2.010,00	2.010,00	2.169,38	1.853,75	1.853,75	2.013,13
	11.02-195	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. mondati (decorticati o pilati):						
	11.02-210	1. di orzo	2.821,25	2.821,25	2.821,25	2.665,00	2.665,00	2.665,00
		2. di avena:						
	11.02-230	aa. avena spuntata . .	1.336,25	1.336,25	1.336,25	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	11.02-250	bb. altra	2.238,75	2.238,75	2.238,75	2.082,50	2.082,50	2.082,50
	11.02-271	3. di grano saraceno . .	281,25	281,25	281,25	125,00	125,00	125,00
	11.02-275	4. di miglio	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.683,75	2.683,75	2.683,75
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):						
	11.02-310	1. di orzo . .	2.821,25	2.821,25	2.821,25	2.665,00	2.665,00	2.665,00
	11.02-330	2. di avena	2.238,75	2.238,75	2.238,75	2.082,50	2.082,50	2.082,50
	11.02-371	3. di grano saraceno	281,25	281,25	281,25	125,00	125,00	125,00
	11.02-375	4. di miglio	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.683,75	2.683,75	2.683,75
		II. di altri cereali:						
	11.02-401	a. di frumento	3.870,00	4.078,13	4.078,13	3.713,75	3.921,88	3.921,88
	11.02-402	b. di segala	3.179,38	3.179,38	3.179,38	3.023,13	3.023,13	3.023,13
	11.02-403	c. di granturco	3.773,13	3.773,13	3.773,13	3.616,88	3.616,88	3.616,88
	11.02-404	d. di sorgo	3.064,38	3.064,38	3.314,38	2.908,13	2.908,13	3.158,13
	11.02-405	e. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dal 24-2-1973 al 26-2-1973	27-2-1973	28-2-1973	dal 24-2-1973 al 26-2-1973	27-2-1973	28-2-1973
11.02 (*segue*)		C. cereali perlati:						
	11.02-511	I. di frumento	4.624,38	4.874,38	4.874,38	4.468,13	4.718,13	4.718,13
	11.02-515	II. di segala	3.793,13	3.793,13	3.793,13	3.636,88	3.636,88	3.636,88
	11.02-530	III. di orzo	4.476,88	4.476,88	4.476,88	4.164,38	4.164,38	4.164,38
	11.02-571	IV. di avena	2.007,50	2.007,50	2.007,50	1.851,25	1.851,25	1.851,25
	11.02-572	V. di granturco	3.773,13	3.773,13	3.773,13	3.616,88	3.616,88	3.616,88
	11.02-573	VI. di grano saraceno	281,25	281,25	281,25	125,00	125,00	125,00
	11.02-574	VII. di miglio	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.683,75	2.683,75	2.683,75
	11.02-575	VIII. di sorgo	3.064,38	3.064,38	3.314,38	2.908,13	2.908,13	3.158,13
	11.02-576	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:						
	11.02-621	I. di frumento	3.004,38	3.163,75	3.163,75	2.848,13	3.007,50	3.007,50
	11.02-625	II. di segala	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.318,75	2.318,75	2.318,75
	11.02-640	III. di orzo	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.698,75	1.698,75	1.698,75
	11.02-660	IV. di avena	1.336,25	1.336,25	1.336,25	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	11.02-681	V. di granturco	2.461,88	2.461,88	2.461,88	2.305,63	2.305,63	2.305,63
	11.02-682	VI. di grano saraceno	236,25	236,25	236,25	80,00	80,00	80,00
	11.02-683	VII. di miglio	1.867,50	1.867,50	1.867,50	1.711,25	1.711,25	1.711,25
	11.02-684	VIII. di sorgo	2.010,00	2.010,00	2.169,38	1.853,75	1.853,75	2.013,13
	11.02-685	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. cereali schiacciati:						
	11.02-710	1. di orzo	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.698,75	1.698,75	1.698,75
	11.02-730	2. di avena	1.336,25	1.336,25	1.336,25	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	11.02-771	3. di grano saraceno	236,25	236,25	236,25	80,00	80,00	80,00
	11.02-775	4. di miglio	1.867,50	1.867,50	1.867,50	1.711,25	1.711,25	1.711,25
		b. fiocchi:						
	11.02-830	1. di orzo	3.643,75	3.643,75	3.643,75	3.331,25	3.331,25	3.331,25
	11.02-840	2. di avena	2.626,25	2.626,25	2.625,25	2.313,75	2.313,75	2.313,75
	11.02-851	3. di grano saraceno	453,13	453,13	453,13	140,63	140,63	140,63
	11.02-855	4. di miglio	3.331,88	3.331,88	3.331,88	3.019,38	3.019,38	3.019,38
		II. di altri cereali:						
	11.02-861	a. di frumento	5.338,75	5.620,00	5.620,00	5.026,25	5.307,50	5.307,50
	11.02-865	b. di segala	4.404,38	4.404,38	4.404,38	4.091,88	4.091,88	4.091,88
	11.02-891	c. di granturco	4.381,88	4.381,88	4.381,88	4.069,38	4.069,38	4.069,38
	11.02-892	d. di sorgo	3.583,75	3.583,75	3.865,00	3.271,25	3.271,25	3.552,50
		e. altri:						
	11.02-893	1. fiocchi di riso	1.241,88	1.241,88	1.241,88	929,38	929,38	929,38
	11.02-895	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):						
	11.02-930	I. di frumento	5.338,75	5.620,00	5.620,00	5.026,25	5.307,50	5.307,50
	11.02-941	II. di segala	4.404,38	4.404,38	4.404,38	4.091,88	4.091,88	4.091,88
	11.02-942	III. di orzo	3.310,63	3.310,63	3.310,63	2.998,13	2.998,13	2.998,13
	11.02-943	IV. di avena	2.395,00	2.395,00	2.395,00	2.082,50	2.082,50	2.082,50
	11.02-944	V. di granturco	4.381,88	4.381,88	4.381,88	4.069,38	4.069,38	4.069,38
	11.02-945	VI. di riso	703,75	703,75	703,75	547,50	547,50	547,50
	11.02-946	VII. di grano saraceno	453,13	453,13	453,13	140,63	140,63	140,63
	11.02-947	VIII. di miglio	1.867,50	1.867,50	1.867,50	1.711,25	1.711,25	1.711,25

Numero della tariffa	Statistica Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dal 24-2-1973 al 26-2-1973	27-2-1973	28-2-1973	dal 24-2-1973 al 26-2-1973	27-2-1973	28-2-1973
11.02 (*segue*)	11.02-948	IX. di sorgo	2.010,00	2.010,00	2.169,38	1.853,75	1.853,75	2.013,13
	11.02-949	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:						
	11.02-950	I. di frumento . .	2.406,88	2.524,38	2.524,38	2.094,38	2.211,88	2.211,88
	11.02-980	II. altri	2.008,13	2.008,13	2.008,13	1.695,63	1.695,63	1.695,63
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	11.06-200	A. denaturati	456,25	456,25	456,25	187,50	187,50	187,50
		B. altri:						
	11.06-801	I destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	4.701,88	4.701,88	4.701,88	3.526,88	3.526,88	3.526,88
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	5.533,13	5.811,25	5.811,25	4.970,63	5.248,75	5.248,75
	11.07-105	b. altro	4.276,25	4.484,38	4.484,38	3.713,75	3.921,88	3.921,88
		II. altro:						
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	3.527,50	3.527,50	3.527,50	2.965,00	2.965,00	2.965,00
	11.07-305	b. non nominato	2.777,50	2.777,50	2.777,50	2.215,00	2.215,00	2.215,00
	11.07-600	B. torrefatto	3.144,38	3.144,38	3.144,38	2.581,88	2.581,88	2.581,88
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	11.08-110	I. amido di granturco . . .	1.100,00	1.100,00	1.100,00	37,50	37,50	37,50
	11.08-200	II. amido di riso	1.593,75	1.593,75	1.593,75	zero	zero	zero
	11.08-300	III. amido di frumento	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.100,00	1.100,00	1.100,00	37,50	37,50	37,50
	11.08-500	V. altri	1.100,00	1.100,00	1.100,00	18,75	18,75	18,75
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:						
	11.09-100	A. allo stato secco	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.048,75	5.048,75	5.048,75	48,75	48,75	48,75
	17.02-235	b. altri	3.475,00	3.475,00	3.475,00	37,50	37,50	37,50
		II. altri:						
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.048,75	5.048,75	5.048,75	48,75	48,75	48,75
	17.02-285	b. non nominati	3.475,00	3.475,00	3.475,00	37,50	37,50	37,50

Numero della tariffa	Statistica Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 24-2-1973 al 26-2-1973	Paesi terzi 27-2-1973	Paesi terzi 28-2-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 24-2-1973 al 26-2-1973	SAMA, PTOM, ... 27-2-1973	SAMA, PTOM, ... 28-2-1973
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.048;75	5.048,75	5.048,75	48,75	48,75	48,75
	17.05-405	II. altri	3.475,00	3.475,00	3.475,00	37,50	37,50	37,50
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35%, in peso	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50
		b. altri:						
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subìto un processo di denaturazione (2)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	23.02-117	2. non nominati	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		II. di altri cereali:						
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5%, in peso	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	23.02-135	b. altri	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:						
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:						
	23.03-110	I. superiore a 40 %, in peso . . .	9.421,25	9.421,25	9.421,25	46,25	46,25	46,25

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(10482)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167

Corso dei cambi del 5 settembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	564 —	564 —	562,40	564 —	565,60	564 —	563,50	564 —	564 —	564 —
Dollaro canadese	560,75	560,75	561,50	560,75	562,75	560,70	560,05	560,75	560,75	560,75
Franco svizzero	186,80	186,80	186,80	186,80	187,25	186,75	186,80	186,80	186,80	186,80
Corona danese	98,58	98,58	98,25	98,58	98,10	98,55	98,50	98,58	98,58	98,58
Corona norvegese	101,37	101,37	101,50	101,37	101,60	101,35	101,30	101,37	101,37	101,37
Corona svedese	134,14	134,14	134,50	134,14	134,50	134,15	134,25	134,14	134,14	134,14
Fiorino olandese	211,91	211,91	211,50	211,91	212 —	211,90	211,60	211,91	211,91	211,91
Franco belga	15,095	15,095	15,12	15,095	15,12	15,10	15,09	15,095	15,09	15,09
Franco francese	131,86	131,86	131,90	131,86	132 —	131,85	131,68	131,86	131,86	131,86
Lira sterlina	1365,25	1365,25	1366 —	1365,25	1370 —	1365,20	1362,75	1365,25	1365,25	1365,25
Marco germanico	231,45	231,45	230,90	231,45	232 —	231,40	231,40	231,45	231,45	231,85
Scellino austriaco	31,29	31,29	31,23	31,29	31,30	31,28	31,23	31,29	31,29	31,29
Escudo portoghese	24,31	24,31	24,25	24,31	24,50	24,30	24,205	24,31	24,31	24,31
Peseta spagnola	9,945	9,945	10 —	9,945	9,95	9,95	9,94	9,945	9,94	9,94
Yen giapponese	2,125	2,125	2,17	2,125	2,14	2,10	2,115	2,125	2,12	2,12

Media dei titoli del 5 settembre 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,475
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,25
» 5 % (Ricostruzione)	95,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,45
» 5 % (Città di Trieste)	95,225
» 5 % (Beni esteri)	93,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,675
» 5,50 % » » 1968-83	94,125
» 5,50 % » » 1969-84	95,45
» 6 % » » 1970-85	98,575
» 6 % » » 1971-86	98,275
» 6 % » » 1972-87	98,05
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,70
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,90
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	101,475
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	101,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 settembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	563,75
Dollaro canadese	560,40
Franco svizzero	186,80
Corona danese	98,54
Corona norvegese	101,335
Corona svedese	134,195
Fiorino olandese	211,755
Franco belga	15,092
Franco francese	131,77
Lira sterlina	1364 —
Marco germanico	231,425
Scellino austriaco	31,26
Escudo portoghese	24,257
Peseta spagnola	9,942
Yen giapponese	2,12

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi del 31 agosto 1973, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 5 settembre 1973, il valore della Corona danese deve intendersi: « 97,925 », anzichè: « 17,925 » come erroneamente pubblicato.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento della data di svolgimento della trentasettesima edizione della Fiera del Levante

L'ente autonomo Fiera del Levante, con sede in Bari, ha comunicato che il periodo di svolgimento della trentasettesima edizione della Fiera stessa è stato spostato dal 7-18 settembre al 22 settembre-1° ottobre 1973.

(10868)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 giugno 1973 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1971 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana al geom. Ugo Mignola.

(10673)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami e titoli, a cinquanta posti di volontario nella carriera diplomatica

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1972, n. 775;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e titoli, a cinquanta posti di volontario nella carriera diplomatica.

I candidati che lo desiderano possono chiedere di conseguire una delle seguenti specializzazioni:

1) specializzazione in materia commerciale;
2) specializzazione in materia sociale;
3) specializzazione per il Vicino Oriente;
4) specializzazione per l'Estremo Oriente.

A tal fine essi dovranno sostenere una delle prove integrative orali specificate nel successivo art. 7.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

2) età non superiore ai trenta anni e non inferiore al ventuno, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

3) una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche e bancarie, in scienze politiche per l'Oriente o in scienze politiche per l'Europa orientale, in scienze statistiche, demografiche e attuariali. Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, è ammessa per questo concorso la laurea in lingue e le lauree rilasciate dalle facoltà di lettere e filosofia, conseguite presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. Non sono ammessi altri titoli di studio;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dello art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1949, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, per il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati di università o di istituti di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo Provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da Lit. 500, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trenta anni deve indicare in base a quale titolo, previsto dal precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale università lo abbia conseguito ed in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) se sia in possesso di titoli e di quali, di cui al successivo art. 13, che diano luogo a precedenza o a preferenza;

9) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) i titoli di cui al successivo art. 9 dei quali sia eventualmente in possesso;

11) per quale delle specializzazioni (non più di una) di cui all'art. 1 intenda eventualmente concorrere;

12) se intenda sostenere una o più prove facoltative ed in quali lingue, di cui al successivo art. 8.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche lo ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso dovrà anche comunicare nome, cognome, data e luogo di nascita e domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda l'aspirante deve inoltre allegare:

a) la documentazione attestante il possesso dei titoli di cui al punto 10) del presente articolo;

b) un certificato medico su carta da bollo da Lit. 500, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica sia prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza, o altro funzionario incaricato dal sindaco, o dal funzionario incaricato di ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Vengono accettate le domande che pervengono al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, purchè risultino in maniera inequivocabile spedite entro il termine medesimo e giungano *comunque non oltre il decimo giorno successivo* a quello stabilito; non si tiene conto delle domande incomplete, irregolari ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 5.

Gli esami consistono in cinque prove scritte ed una orale: essi tendono ad accertare la preparazione, la maturità e la attitudine del candidato.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) storia moderna e contemporanea;

2) economia politica e politica economica;

3) diritto internazionale pubblico;

4) lingua inglese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico);

5) lingua francese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico).

Secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, una delle prove di cui ai precedenti numeri 4) e 5) può essere per questo concorso sostituita con altra prova nella lingua tedesca o russa.

La prova orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) diritto internazionale privato e diritto interno in materia internazionale;

b) diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo) e cenni sulle principali costituzioni straniere;

c) nozioni istituzionali di diritto civile;

d) geografia politica ed economica;

e) storia delle dottrine politiche.

L'esame orale nelle lingue obbligatorie consiste essenzialmente in una conversazione nelle lingue stesse.

La prova orale è comprensiva di un colloquio tendente ad accertare l'attitudine e le capacità di valutazione del candidato in relazione a questioni attuali di carattere internazionale.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova scritta e quello per la prova orale sono espressi in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il candidato deve riportare almeno sessanta centesimi.

La votazione finale è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui ai seguenti articoli 7, 8 e 9.

Art. 7.

I candidati alla carriera diplomatica possono conseguire, ove ne facciano richiesta, una delle specializzazioni di cui all'art. 1 sostenendo una delle seguenti prove integrative orali:

tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero, per la specializzazione in materia commerciale;

circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela, movimenti sindacali, per la specializzazione in materia sociale;

lingua araba, per la specializzazione per il Vicino Oriente;

lingua cinese o lingua giapponese, per la specializzazione per l'Estremo Oriente.

Per la prova integrativa il candidato può conseguire fino a 2 centesimi purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi.

Il punteggio attribuito per la prova integrativa si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo.

Art. 8.

I candidati possono chiedere di sostenere prove facoltative orali in spagnolo, russo e tedesco ovvero anche in francese o inglese qualora le stesse non siano state oggetto di prova obbligatoria in virtù della facoltà di scelta operata dal candidato ai sensi del terzo comma dell'art. 5.

Per ciascuna di tali prove il candidato può conseguire fino a 1,5 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 0,90 centesimi.

Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo.

Art. 9.

La commissione può assegnare complessivamente fino a 8 centesimi per i titoli seguenti:

a) libera docenza o assistentato universitario ordinario o straordinario in discipline che formano oggetto delle prove scritte obbligatorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 5: fino a 3 centesimi;

b) servizio prestato quali funzionari di carriere direttive dello Stato, a seguito di ammissione per concorso; quali magistrati ordinari, amministrativi o militari; quali procuratori od avvocati dello Stato: fino a 3 centesimi;

c) servizio prestato dagli insegnanti, in possesso di una delle lauree di cui all'art. 2, che abbiano conseguito un posto di ruolo, equiparato alla carriera direttiva, a seguito di concorso per esami, sempre che l'insegnamento abbia riguardato le discipline di cui al precedente punto *a*): fino a 2 centesimi.

Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione prima dell'inizio delle prove di esame, sulla base della documentazione presentata dal candidato.

I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo conseguito dai candidati risultati idonei alle prove di esame.

Art. 10.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un ambasciatore o inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1ª classe, in servizio o a riposo, che la presiede, di un magistrato ordinario

o amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata, di due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata e di tre docenti universitari.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a primo segretario di legazione, al quale può essere aggiunto un vice segretario appartenente alla carriera stessa.

Art. 11.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove scritte, ad eccezione di quelle di lingue per cui dispongono di quattro ore.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta d'identità;
3) tessera ferroviaria personale con fotografia;
4) tessera postale;
5) porto d'armi;
6) patente automobilistica;
7) passaporto.

Art. 12.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione giudicatrice stabilisce il giorno e la materia delle altre prove scritte, dandone comunicazione ai candidati. Di norma le prove scritte hanno luogo in giorni successivi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

La commissione prepara tre temi da sottoporre a sorteggio che viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Art. 13.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta da bollo da Lit. 500 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 500, rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, in carta da bollo da Lit. 500, rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da Lit. 500, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. n. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi, di cui alla precedente lettera *c*), devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da Lit. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da Lit. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello n. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato in carta da bollo da Lit. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 825, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta da bollo da Lit. 500, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da Lit. 500.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia o da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da Lit. 500, dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del Rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da Lit. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 500 rilasciato dalla competente autorità militare;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione della amministrazione in carta da bollo da Lit. 500 dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di un'amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta da bollo da Lit. 500, rilasciata dalla amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta da bollo da Lit. 500, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 14.

La graduatoria viene formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da Lit. 500. I concorrenti che abbiano superato l'età di trenta anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, in carta da bollo da Lit. 500, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato dell'università che indichi la data di conseguimento della laurea, il voto in essa conseguito, il titolo della tesi e l'elenco di tutti gli esami sostenuti con le relative votazioni;

4) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da Lit. 500;

5) certificato in carta da bollo da Lit. 500 dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo da Lit. 500. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

7) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 500, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da Lit. 500, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 16.

Il Ministro per gli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate sul Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, volontari nella carriera diplomatica per prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il volontario che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1973

p. *Il Ministro*: BEMPORAD

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1973
Registro n. 376, *foglio n.* 89

PROGRAMMA DI ESAME

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

1. La rivoluzione delle colonie inglesi d'America e il contributo ideologico europeo. La comparsa degli Stati Uniti nella Comunità internazionale.

2. La rivoluzione francese nelle sue cause economico-sociali, nella sua preparazione spirituale, nelle sue ripercussioni internazionali.

3. Napoleone e la sua politica egemonica continentale: aspetti innovatori nella vita della Società e dello Stato, con particolare riguardo all'Italia.

4. Il Congresso di Vienna e il riassetto politico-territoriale dell'Europa.

5. Gli ideali di libertà e di nazione e la crisi europea del 1848. Ripercussioni sulla vita politica e sociale nei vari Stati europei.

6. Il 1848 ed il 1849 in Italia: cause remote, correnti politiche ed esplosione rivoluzionaria. Evoluzione del problema italiano nella politica europea.

7. L'unificazione italiana e l'opera di Cavour. Primo avvio amministrativo e finanziario dell'Italia Unita.

8. L'unificazione tedesca. Francia, Germania e Gran Bretagna nel processo interno e nelle vicende internazionali della seconda metà dell'Ottocento.

9. La questione d'Oriente nel secolo XIX. La guerra di Crimea ed il Congresso di Parigi.

10. La Russia ed i Paesi Balcanici negli ultimi decenni del secolo XIX.

11. Gli Stati Uniti d'America nel secolo XIX. I Paesi dell'America Latina e la loro evoluzione.

12. Dalla rivoluzione industriale al sorgere del Socialismo. Dottrine e rivolgimenti sociali nei vari Paesi europei durante l'Ottocento.

13. L'età dell'imperialismo. Il fenomeno coloniale in Asia ed in Africa. La politica coloniale delle Potenze europee.

14. La politica estera italiana, dal Congresso di Berlino alla vigilia del primo conflitto mondiale.
15. I problemi dell'organizzazione internazionale della pace: le conferenze dell'Aja.
16. Cause remote ed origini della prima conflagrazione mondiale. Scopi e propagande di guerra. Conseguenze economico-sociali del conflitto con particolare riguardo all'Italia.
17. Riassetto internazionale dopo la prima guerra mondiale: dissoluzione dell'impero asburgico e fine dell'impero ottomano.
18. L'Unione Sovietica, dalla rivoluzione d'ottobre al regime staliniano. La sua politica in Asia ed in Europa.
19. Genesi e sviluppo della Società delle Nazioni. Progetto di Unione Europea e conferenza mondiale per il disarmo.
20. I nazionalismi fra le due guerre mondiali. Fascismo e nazismo e le rispettive politiche estere.
21. L'Estremo Oriente fra i due conflitti.
22. La politica estera degli Stati Uniti in Europa, in Asia e nelle Americhe. L'Unione Panamericana.
23. L'Europa verso il secondo conflitto mondiale: vicende politiche, motivi economici e contrasti ideologici. La crisi della Società delle Nazioni.
24. L'ascesa demografica nei vari Paesi del mondo. Le lotte per l'accaparramento delle materie prime.
25. La seconda guerra mondiale: vicende diplomatiche e politico-militari. Scopi e propagande di guerra.
26. Nascita e sviluppo della Organizzazione delle Nazioni Unite.
27. L'assetto politico-territoriale del mondo post-bellico. Le principali alleanze.
28. I popoli afro-asiatici in via di sviluppo: loro problemi politici, ideali ed economici.
29. La Santa Sede e l'azione mediatrice di pace da Benedetto XV agli ultimi Pontefici.
30. Il processo di unificazione europea.

Diritto internazionale pubblico

I

1. La Società internazionale ed il suo diritto.
2. Caratteri del diritto internazionale al confronto con gli altri sistemi giuridici o con le norme di condotta non giuridiche (morale, cortesia internazionale, ecc.).
3. Origine storica ed evoluzione del diritto internazionale;
4. Indirizzi principali della dottrina.
5. Prassi e teorie in tema di rapporto fra diritto internazionale e diritto interno.
6. Adattamento del diritto interno al diritto internazionale e reciproci rinvii, con particolare riguardo al sistema italiano.

II

1. Fonti del diritto internazionale e loro gerarchia.
2. Il diritto non scritto e la sua rilevazione.
3. Il diritto convenzionale. Conclusione dei trattati: negoziazione, ratifica, adesione, ecc.
4. Rapporti fra norme convenzionali. I trattati ed i terzi.
5. Interpretazione dei trattati.
6. Estinzione e revisione dei trattati.
7. Atti unilaterali.
8. Raccomandazioni, decisioni ed altri atti delle organizzazioni internazionali.
9. L'analogia ed il problema delle « lacune » del diritto internazionale.

III

1. La personalità giuridica internazionale in generale.
2. Gli Stati: origine e trasformazione. Successione.
3. Stato e governo. I mutamenti di governo e la personalità internazionale dello Stato.
4. Riconoscimento degli Stati e dei governi.
5. Insorti, governi in esilio, comitati nazionali.
6. Condizione internazionale della Santa Sede e della Città del Vaticano.
7. Condizione degli enti dipendenti dagli Stati.
8. Condizione internazionale degli individui.
9. Problema della personalità delle unioni di Stati.
10. Capacità giuridica e capacità di agire.
11. Organizzazione degli Stati e degli altri soggetti.
12. Capi di Stato e Ministri degli Esteri.
13. Agenti diplomatici. Le missioni speciali.
14. Agenti consolari.

IV

1. Condizione giuridica dei soggetti. I c.d. status giuridici soggettivi (protettorato, vassallaggio, neutralizzazione, ecc.).
2. Immunità e privilegi degli Stati e degli altri soggetti di diritto internazionale. L'esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione.
3. Immunità e privilegi degli Stati e dei loro organi, con particolare riguardo ai Capi di Stato, ai Ministri degli esteri, agli agenti diplomatici, agli organi militari ed agli agenti consolari.
4. Immunità e privilegi delle organizzazioni internazionali e dei loro dipendenti.

V

1. Il territorio e la sovranità: *a*) terraferma; *b*) spazi marini (acque interne, mare territoriale, zona contigua, piattaforma continentale); *c*) spazio atmosferico; *d*) sottosuolo.
2. L'alto mare.
3. I fiumi internazionali.
4. Lo spazio esterno.
5. Condizione giuridica delle navi e degli aeromobili. I mezzi cosmici.

VI

1. La sovranità nei riguardi delle persone. Cittadinanza ed estraneità. Protezione diplomatica dei cittadini e delle società nazionali. Gli apolidi. I rifugiati.
2. Convenzioni per la tutela dei diritti dell'uomo. Convenzione contro la schiavitù e le pratiche assimilate. Convenzioni in materia sociale. La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Convenzione europea sui diritti dell'uomo.
3. Le minoranze.
4. Limiti internazionali all'esercizio della sovranità nei riguardi degli stranieri. Ammissione, soggiorno ed espulsione.

VII

1. L'organizzazione internazionale. Unioni istituzionali e non istituzionali di Stati e loro classificazioni.
2. Le alleanze.
3. Le confederazioni di Stati.
4. Le Nazioni Unite. Origine e precedenti storici dello Statuto. Emendamento e revisione. Organi, funzioni e natura dell'organizzazione. Attività svolta nei vari settori.
5. Le organizzazioni regionali (Americhe, Africa, Asia).
6. Le organizzazioni europee, politiche ed economiche.
7. Le Agenzie specializzate e la cooperazione internazionale economica e sociale.

VIII

1. L'illecito internazionale e le sue conseguenze.
2. Responsabilità indiretta e c.d. responsabilità dello Stato per fatti di individui.

IX

1. Garanzie del diritto internazionale. Classificazioni e problematica relativa. L'autotutela.
2. Controversie internazionali. Nozione.
3. Controversie giuridiche e controversie politiche, justiciables et non justiciables.
4. Procedimenti volti alla risoluzione delle controversie internazionali mediante accordo: negoziato, mediazione, buoni uffici, conciliazione. Nozione, caratteri e sviluppo storico di tali procedimenti; in particolare, dei procedimenti previsti dal Patto della Società delle Nazioni e dalla Carta delle Nazioni Unite.
5. Procedimenti c.d. « risolutivi » (ad esito vincolante). L'arbitrato.
6. La Corte internazionale di giustizia e il regolamento giudiziario.
7. L'inchiesta.

X

1. La guerra. Definizione e distinzione da altre manifestazioni di violenza (rappresaglia armata, blocco pacifico, ecc.).
2. Inizio e fine dello stato di guerra. Tregue ed armistizi.
3. Regole della guerra terrestre, marittima ed aerea. I crimini di guerra.
4. L'occupazione bellica e il trattamento dei sudditi nemici.
5. La neutralità.
6. Le forme di violenza « diverse » dalla guerra.
7. Prevenzione e repressione del ricorso arbitrario alla violenza. Periodo anteriore alla prima guerra mondiale. Patto della

Società delle Nazioni ed altri strumenti anteriori alla seconda guerra mondiale. Carta delle Nazioni Unite e prassi relativa. Organizzazioni regionali.
8. La legittima difesa.
9. I crimini contro la pace e contro l'umanità.

ECONOMIA POLITICA E POLITICA ECONOMICA

Economia politica.

1. L'Economia politica nell'ambito delle scienze sociali: la funzione degli schemi teorici (modelli) nell'analisi dei fatti economici. Equilibrio parziale e generale. Unità elementari ed aggregati economici. Analisi statica, stazionaria e dinamica.
2. Il mercato e le sue forme: analisi comparata della pura concorrenza, del monopolio assoluto e delle forme imperfettamente concorrenziali e oligopolistiche.
3. Gli operatori economici: il consumatore individuale nel suo comportamento in relazione alle differenti forme di mercato. La domanda individuale e curve collettive di domanda, il risparmio individuale e sociale.
4. Gli operatori economici: l'imprenditore e il suo comportamento in relazione alle varie forme di mercato. Le leggi della produttività. La tipologia dei costi di produzione. La tipologia delle imprese e le loro motivazioni. Economie e diseconomie di scala, interne ed esterne. Equilibrio dell'impresa. La curva di offerta.
5. La formazione del prezzo dei prodotti nelle diverse condizioni di mercato I prezzi dei fattori produttivi: profitto, interesse, rendita, salario.
6. Il flusso del reddito e i vari metodi per la sua misurazione. Bilancio economico nazionale. L'analisi del processo di formazione del reddito nazionale. Il livello di equilibrio del reddito nazionale.
7. Moneta e credito: il processo di creazione di credito. La domanda di moneta e le sue determinanti. L'offerta di moneta e le sue componenti. Il livello dei prezzi. Inflazione e deflazione, nelle determinanti analitiche e nelle principali esperienze storiche.
8. I presupposti e gli effetti del commercio internazionale. Commercio internazionale e scambi esteri. Tipologia delle bilance contabili delle relazioni economiche con l'estero. Il commercio internazionale come componente esterno del flusso del reddito.
9. Fluttuazioni e sviluppo. Spiegazione e metodi di misurazione dell'andamento ciclico. Le diagnosi congiunturali. Fattori esplicativi dei fenomeni di sviluppo, sottosviluppo e dualismo economico.
10. Le fonti di informazione statistica per lo studio dei fatti economici.

Politica economica.

1. Obiettivi e strumenti e loro relazioni nei problemi di politica economica. Politica economica empirica e politica economica razionale. La funzione obiettiva dei responsabili delle decisioni di politica e la sua espressione formale.
2. Programmazione a breve e a lungo termine nelle economie prevalentemente accentrate o decentrate e relative tecniche.
3. Concentrazione economica e azione pubblica. Aspetti tecnologici e aspetti monopolistici del fenomeno della concentrazione tecnica e finanziaria. Intese e posizioni dominanti. Le legislazioni antimonopolistiche. La posizione del settore distributivo.
4. Il mercato del lavoro e l'azione pubblica. Politica salariale e previdenziale. I problemi della perequazione settoriale e regionale dei redditi.
5. La politica industriale in relazione ai problemi del pieno impiego e dello sviluppo. Tipologia degli incentivi e analisi dei loro effetti. Fonti di finanziamento delle imprese ed azione economica pubblica.
6. Gli strumenti essenziali della politica economica contemporanea e la scelta della loro più efficace combinazione: la politica monetaria e creditizia; la politica di bilancio e finanziaria; la politica valutaria; l'intervento del sistema dei prezzi e altri controlli diretti.
7. La politica internazionale, commerciale e monetaria. Le esperienze storiche più rilevanti nel periodo tra le due guerre. La cooperazione internazionale organizzata nel secondo dopoguerra e i suoi principali organismi. Problema delle aree economicamente integrate. Il sistema aureo, le monete riserva e il problema della liquidità internazionale.
8. La formazione del settore pubblico dell'economia in Italia e la sua rilevanza quantitativa. Il sistema delle partecipazioni statali. L'assetto dell'istituto di emissione, del sistema bancario e del mercato finanziario in Italia. La disciplina degli investimenti dall'estero e all'estero.
9. La politica commerciale italiana, negli aspetti storici e nelle condizioni contemporanee. Gli istituti fondamentali della politica doganale e degli accordi economici internazionali, su basi bilaterali e multilaterali.
10. I problemi dell'emigrazione interna ed internazionale. Effetti demografici, valutari e sociali. L'azione pubblica in rapporto all'emigrazione.

SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA COMMERCIALE

Tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero.

1. Premesse. Cenni sull'evoluzione del commercio internazionale. Le genesi dell'economia di produzione per via di scambio. La progrediente integrazione delle risorse e dei mercati.
2. L'evolversi del contenuto e dello schema del controllo del commercio internazionale.
3. Gli aspetti generali del controllo. Gli organi ad esso preposti e i documenti fondamentali.
4. Il controllo merceologico. I vincoli mercantili all'esportazione e all'importazione. L'esecuzione delle negoziazioni: limiti, tolleranze, differenze, ecc.
5. Il controllo valutario. Le compensazioni generali: aspetti economico-tecnici e le forme di regolamento. Le compensazioni private e gli affari in reciprocità: loro regolamento. Le operazioni franco-valuta.
6. I regolamenti dei prezzi all'esportazione e all'importazione. Intervento del sistema bancario.
7. I regolamenti valutari. Le aperture di credito. Accordi multilaterali: UEF e AME. Il sistema delle valute di conto valutario. Le « parità » e i calcoli di loro determinazione.
8. Le negoziazioni in cambi a pronti e a termine.
9. I crediti bancari in valuta.
10. I finanziamenti speciali: dei conti depositi, EFIM, FIM, a medio termine, a lungo termine.
11. Accordi commerciali e di pagamenti recentemente conclusi dall'Italia.
12. Liberalizzazione convenzionale nel quadro dell'OCSE. Contingenti di salvaguardia. Recenti sviluppi del processo di liberalizzazione degli scambi europei. Regime degli scambi fra i paesi della CEE. La zona di libero scambio.

SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA SOCIALE

Circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela.

1. Le fonti internazionali del diritto del lavoro.
2. La circolazione internazionale dei lavoratori:
   a) attività degli organismi internazionali ed in particolare del BIT;
   b) regimi convenzionali per la tutela previdenziale dei lavoratori italiani all'estero.
3. La CEE e le questioni del mondo del lavoro:
   a) libera circolazione nell'area comunitaria e parità di trattamento; il diritto di stabilimento;
   b) i problemi della sicurezza sociale;
   c) Fondo sociale europeo e problemi della formazione professionale; il Comitato permanente dell'occupazione;
   d) emigrazione extra-comunitaria.
4. L'azione della CECA in materia di sicurezza del lavoro.

Movimenti sindacali.

1. Storia del sindacato:
   a) il fenomeno storico dell'organizzazione professionale, le corporazioni;
   b) la decadenza delle vecchie forme associative professionali;
   c) la soppressione delle corporazioni professionali ed il divieto di coalizione;
   d) il problema della disciplina del rapporto di lavoro nell'economia moderna;
   e) il determinarsi dell'interesse alla coalizione;
   f) l'interesse collettivo professionale ed il sindacalismo;
   g) il riconoscimento della libertà sindacale;
   h) la libertà sindacale nei paesi della CEE.
2. Il controllo internazionale sul rispetto della libertà sindacale.
3. L'organizzazione del sindacato.

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
E DIRITTO INTERNO IN MATERIA INTERNAZIONALE

Diritto internazionale privato.

1. Funzione delle norme di diritto internazionale privato.
2. Interpretazione ed applicazione delle norme di diritto internazionale privato. Qualificazione e collegamento. Il rinvio.

3. Determinazione del diritto straniero richiamato. Gli ordinamenti plurilegislativi.
4. Limiti all'applicazione del diritto straniero.
5. Diritto delle persone fisiche e giuridiche. Le società commerciali.
6. Rapporti di famiglia.
7. Successioni e donazioni.
8. Possesso e diritti reali.
9. Obbligazioni.
10. Forma degli atti.
11. Rapporti relativi alla navigazione marittima ed aerea.

Diritto interno in materia internazionale.

I. Diritto costituzionale:

1. Norme della costituzione italiana concernenti i rapporti internazionali (adattamento, asilo, guerra e organizzazione internazionale, agenti diplomatici, ratifica dei trattati, ecc.).
2. La cittadinanza. Nozioni generali e diritto comparato. La apolidia.
3. La cittadinanza italiana. Principi generali. Condizioni e modi di acquisto della cittadinanza e perdita.
4. Il territorio della Repubblica (terraferma, acque interne e territoriali, piattaforma continentale, zona contigua).

II. Diritto processuale civile internazionale:

1. Limiti della giurisdizione italiana.
2. Efficacia in Italia delle sentenze straniere. Riconoscimento ed esecutorietà.
3. L'arbitrato fra privati nei rapporti internazionali.
4. Convenzioni internazionali in materia di giurisdizione civile.
5. Altre forme di cooperazione fra gli Stati in materia giudiziaria. L'assistenza giudiziaria.

III. Diritto penale e processuale penale internazionale:

1. Limiti della legge penale nello spazio. Limiti della giurisdizione penale.
2. L'estradizione.
3. Effetti delle sentenze penali straniere.
4. Convenzioni internazionali in materia penale.

IV. Diritto tributario:

1. Condizione tributaria dello straniero in Italia e dell'italiano all'estero.
2. Cooperazione internazionale in materia, con particolare riguardo al problema della doppia imposizione.

DIRITTO PUBBLICO (COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO) E CENNI SULLE PRINCIPALI COSTITUZIONI ESTERE

1. Concetto e partizione del diritto pubblico.
2. Lo Stato; elementi ed organi. Forme di Stato e forme di Governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.
3. L'ordinamento costituzionale: la Costituzione italiana. Gli organi costituzionali: Parlamento; Presidente della Repubblica; Governo. L'ordinamento regionale.
4. La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale; regolamenti ed altri atti normativi.
5. La funzione giurisdizionale: posizione e garanzia della magistratura, controllo di costituzionalità degli atti normativi.
6. L'ordinamento amministrativo. Concetto di pubblica amministrazione. Criteri informativi dell'ordinamento amministrativo. Organizzazione amministrativa interna.
7. L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi ed organi di controllo.
8. L'Amministrazione diretta locale.
9. Gli enti autarchici nazionali.
10. Gli enti autarchici locali. Enti territoriali. Enti non territoriali.
11. I mezzi dell'azione amministrativa: il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'amministrazione.
12. Gli atti amministrativi: classificazione e tipi.
13. La giustizia nell'Amministrazione; tutela dei diritti ed interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.
14. Caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati esteri.

NOZIONI ISTITUZIONALI DI DIRITTO CIVILE

1. Nozione e fondamento del diritto. Principi generali.
2. Interpretazioni delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo. Acquisto, perdita e modificazione del diritto.
3. Il negozio giuridico. Elementi del negozio. L'oggetto, la causa e la forma del negozio: nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione.
4. Persone fisiche e persone giuridiche. Requisiti di esistenza.
5. Famiglia. Matrimonio. Filiazione e adozione. Concetto e principi fondamentali della successione per causa di morte. Successioni legittime. Successione testamentaria. Donazione.
6. Diritti reali. Proprietà e possesso.
7. Diritti di obbligazioni. Modificazioni soggettive ed oggettive del rapporto obbligatorio. Adempimento, inadempimento, estinzione.
8. Contratti in generale e loro classificazione.
9. L'impresa: l'imprenditore, l'azienda. La società: concetti generali. La società per azioni. La società a responsabilità limitata. Le cooperative, le mutue.
10. I diritti su beni immateriali.
11. Titoli di credito: cambiale ed assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.
12. Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.
13. Tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi e garanzie patrimoniali, tutela giurisdizionale dei diritti. Prescrizione e decadenza.

GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA

1. Lineamenti generali dei cinque Continenti: quadro politico, confini, popolazioni, religioni, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne ed amministrative, centri urbani, porti e città commerciali dei principali Paesi.
2. Geografia della produzione. Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande consumo alimentare: cereali, piante da zucchero, da olio e per bevande. Le industrie relative. I prodotti agricoli di grande uso industriale: fibre tessili e caucciù. L'allevamento ed i suoi prodotti. Il bosco e la pesca. Distribuzione geografica della produzione dei minerali. I combustibili: carbone e petrolio. I minerali metallici. Le industrie siderurgica e meccanica.
3. Geografia del commercio e delle comunicazioni. I grandi mercati di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali ed il commercio estero dei principali Paesi, con riguardo allo sviluppo ed alla consistenza attuale del commercio italiano. Sviluppo delle comunicazioni e condizioni odierne della industria e dei trasporti nei diversi Stati. Reti di comunicazioni terrestri, marittime ed aeree.

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE

1. Svolgimenti di pensiero politico nell'antichità classica (Platone, Aristotele, Cicerone).
2. Curialisti e anticurialisti nel Medio Evo.
3. Machiavelli e la nuova scienza politica.
4. Svolgimenti della scuola giusnaturalistica.
5. Assolutismo e antiassolutismo nel pensiero del secolo XVII, con particolare riguardo a T. Hobbes e a J. Locke.
6. Contratto sociale e sovranità popolare. Rousseau.
7. Dal socialismo utopistico al socialismo scientifico.
8. Il liberalismo.
9. Idea nazionale e idea supernazionale nel secolo XIX.
10. Carte americane dei diritti. La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo nel 1789. La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo nel 1948.

(10724)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Rettifica del nominativo di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 854-AA.6/1 in data 13 agosto 1973, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova, bandito in data 25 marzo 1972;

Visto che, per un meno errore materiale, il prof. Bisbocci, docente in anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino, è stato riportato nel predetto decreto con il nome di Giuseppe anzichè di Giovanni;
Considerata la necessità di procedere alla rettifica relativa;
Vista la circolare della Regione veneta n. 13 in data 7 marzo 1973;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

A modifica del proprio precedente decreto n. 854-AA.6/11 in data 13 agosto 1973, il nome del prof. Bisbocci, docente in anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino, è da ritenersi Giovanni anzichè Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della Regione veneta, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 30 agosto 1973

Il veterinario provinciale: BERTI

(10864)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TARANTO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a tre posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacanti nel comune di Taranto.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4208 in data 29 agosto 1972, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria, vacanti al 30 novembre 1970 nel comune di Taranto;
Vista la nota n. 6257, in data 28 agosto 1973, della prefettura di Taranto, con la quale si segnala componente della commissione giudicatrice del concorso in epigrafe, il dott. Villani Emanuele, vice prefetto ispettore, in sostituzione del dott. Rinaldi Pio indisponibile;
Considerato che occorre reintegrare la commissione giudicatrice;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale del 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

Il dott. Villani Emanuele, vice prefetto ispettore, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacanti al 30 novembre 1970 nel comune di Taranto, in sostituzione del dott. Rinaldi Pio indisponibile.

Taranto, addì 30 agosto 1973

Il veterinario provinciale: PATERA

(10863)

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nel comune di Taranto.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4207 in data 29 agosto 1972, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante al 30 novembre 1970, nel comune di Taranto;
Vista la nota n. 6257, in data 28 agosto 1973, della prefettura di Taranto, con la quale si segnala componente della commissione giudicatrice del concorso in epigrafe, il dott. Villani Emanuele, vice prefetto ispettore, in sostituzione del dott. Pio Rinaldi, indisponibile;
Considerato che occorre reintegrare la commissione giudicatrice;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale del 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

Il dott. Villani Emanuele, vice prefetto ispettore, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante al 30 novembre 1970 nel comune di Taranto, in sostituzione del dott. Pio Rinaldi indisponibile.

Detto decreto sarà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Taranto, addì 30 agosto 1973

Il veterinario provinciale: PATERA

(10862)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1973, n. 33.
Acconto sul futuro trattamento economico del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del 22 giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° aprile 1973, ovvero dalla data di inizio dell'effettivo servizio presso l'amministrazione regionale se successiva, al personale trasferito, comandato o comunque messo a disposizione della regione Toscana, è corrisposto, salvo conguaglio in sede di attribuzione del trattamento economico derivante dall'inquadramento nel ruolo organico regionale, un acconto mensile netto non pensionabile, differenziato in relazione alle carriere di appartenenza, nelle seguenti misure:

Carriere di appartenenza	Importo netto mensile
Direttiva	L. 100.000
Concetto	» 90.000
Esecutiva	» 80.000
Operaia	» 65.000
Ausiliaria	» 55.000

Il beneficio previsto dalla presente legge non si applica al personale che percepisce il trattamento economico previsto dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

Al complessivo onere lordo di L. 1.741.505.000 per l'anno finanziario 1973, derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti ai capitoli 00400 - 01600 - 06800 - 08800 - 14000 - 18500 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973, che presentano la necessaria disponibilità.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 19 giugno 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 maggio 1973 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 giugno 1973.

(10793)

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1973, n. **34.**

Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e il fondo di solidarietà ai consiglieri della regione Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del 6 luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del fondo di previdenza

E' istituito presso il consiglio regionale il « Fondo di previdenza dei consiglieri della regione Toscana » per il pagamento di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato, o ad altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

Gestione del fondo

Il fondo è amministrato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare ed è alimentato:

a) dai contributi obbligatori a carico dei consiglieri nella misura di un decimo dell'indennità mensile lorda stabilita per le funzioni di consigliere regionale;

b) dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa, nella stessa misura stabilita per i consiglieri in carica;

c) dagli interessi maturati, dai frutti degli investimenti e dalle somme comunque introitate.

Art. 3.

Contributi previdenziali obbligatori

I consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio alla erogazione dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.

I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dall'amministrazione del consiglio regionale. Le trattenute vengono contemporaneamente versate al fondo di previdenza di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Contabilità del fondo

Il rendiconto annuale della gestione del fondo è approvato dall'ufficio di presidenza integrato come previsto dall'art. 2 ed è portato a conoscenza di tutti i consiglieri regionali e degli altri aventi diritto.

Art. 5.

Diritto all'assegno vitalizio
Requisiti di età e periodo di contribuzione

L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto sessanta anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni.

Art. 6.

Consiglieri invalidi

Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età, i consiglieri regionali cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti invalidi in modo permanente, ai sensi delle vigenti norme in materia di previdenza sociale, purché abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno cinque anni, o abbiano effettuato i versamenti per un corrispondente periodo.

Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dalla durata della contribuzione, i consiglieri cessati dal mandato invalidi per cause dipendenti dall'esercizio del mandato stesso.

Art. 7.

Accertamento dell'invalidità

L'accertamento dell'invalidità di cui al precedente art. 6, è compiuto, con i criteri vigenti in materia di previdenza sociale, da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal presidente del consiglio e uno indicato dall'interessato.

Sulle conclusioni del collegio medico delibera l'ufficio di presidenza del consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

L'assegno vitalizio decorre dal giorno in cui si è verificata l'invalidità.

Art. 8.

Ammontare dell'assegno vitalizio
in caso di invalidità

Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 6, l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero di anni di contribuzione.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art 6, qualora il consigliere non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio è quello minimo previsto nel successivo art. 12. Qualora gli anni di contribuzione siano più cinque, si procede a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Contributi volontari

Il consigliere regionale che ha versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni ha facoltà di continuare, qualora cessi dal mandato, il versamento per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo; l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il consigliere ha compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età.

La stessa facoltà compete agli aventi diritto di cui al successivo art. 14 del consigliere deceduto senza aver maturato il periodo necessario per l'assegno vitalizio.

La domanda per l'ammissione alla contribuzione volontaria deve pervenire all'ufficio di presidenza entro tre mesi dalla cessazione del mandato o dalla morte del consigliere. Alla domanda sono allegate le ricevute comprovanti il versamento dei contributi nel frattempo dovuti.

Il consigliere cessato dal mandato per decadenza non può esercitare la facoltà di cui al primo comma del presente articolo, ma conserva comunque il diritto alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell'art. 10 della presente legge.

I soggetti ammessi al versamento dei contributi volontari qualora cessino di corrisponderli sono messi in mora dall'ufficio di presidenza con invito a riprendere la contribuzione.

Decorsi inutilmente sei mesi, l'ufficio di presidenza revoca l'ammissione alla contribuzione volontaria e procede alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell'art. 10 della presente legge.

Art. 10.
Rinunzia ai contributi volontari

Il consigliere regionale che cessi dal mandato, prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per conseguire il diritto all'assegno vitalizio e che non intenda continuare il versamento dei contributi, ha diritto alla restituzione dei contributi erogati con l'interesse del 3% annuo.

La stessa facoltà compete agli aventi diritto del consigliere nel caso di decesso.

Art. 11.
Interruzione dell'assegno vitalizio

L'elezione al Parlamento o al consiglio regionale anche di altre regioni del consigliere regionale cessato dal mandato o dei soggetti di cui al successivo art. 14 interrompe il diritto all'assegno vitalizio.

Il primo giorno del mese successivo alla cessazione della causa di interruzione il diritto all'assegno viene ripristinato.

Nel caso di rielezione al consiglio regionale toscano la nuova contribuzione si considera prosecuzione della precedente.

Art. 12.
Misura degli assegni vitalizi

L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sull'indennità mensile lorda stabilita per le funzioni di consigliere regionale nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio:

Anni di contribuzione	Percentuale sull'indennità mensile lorda
—	—
5	30
6	33
7	36
8	39
9 .	42
10 ed oltre .	45

la frazione di anno si computa come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno.

La frazione inferiore a sei mesi si arrotonda a sei mesi.

Art. 13.
Decorrenza dell'assegno vitalizio

L'assegno vitalizio è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere regionale cessato dal mandato ha maturato i requisiti di cui all'art. 5 della presente legge.

Nel caso in cui il consigliere, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, l'assegno vitalizio è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

Art. 14.
Assegno di reversibilità

In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riservato a favore:

a) del coniuge finché nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per sua colpa, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria;

b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minorenni;

c) dei figli di cui alla lettera *b*) che anche se maggiorenni purché studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivevano a carico del consigliere deceduto e che abbiano diritto alla pensione di reversibilità ai sensi delle vigenti norme in materia di previdenza sociale.

Qualora non sopravvivano né il coniuge né figli aventi diritto, l'assegno di reversibilità spetta al padre o in mancanza alla madre, che siano di età superiore a sessanta anni o inabili a proficuo lavoro.

Art. 15.
Assegno indiretto

I soggetti di cui al precedente articolo hanno diritto all'assegno vitalizio indiretto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla morte del consigliere regionale, indipendentemente dalla sua età, a condizione che i contributi siano stati versati per almeno cinque anni, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il quinquennio contributivo sia stato completato ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della presente legge.

Art. 16.
Assegno indiretto in caso di morte per cause di servizio

L'assegno compete agli aventi diritto, nella misura minima stabilita dall'art. 12 della presente legge, anche se il consigliere regionale deceduto non abbia versato contributi per cinque anni, in caso di decesso avvenuto per cause di servizio.

L'ufficio di presidenza del consiglio, integrato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, verifica se sussistono i requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 17.
Condizioni per l'assegno di reversibilità o indiretto

Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di reversibilità o indiretto devono sussistere alla data del decesso del consigliere regionale; qualora vengano a cessare l'assegno vitalizio è revocato.

L'ufficio di presidenza del consiglio può richiedere ai beneficiari dell'assegno di reversibilità o indiretto di presentare periodicamente la documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni per il diritto all'assegno.

Ai figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente può essere richiesto di sottoporsi a visita del collegio medico di cui all'art. 7 della presente legge.

Art. 18.
Documentazione per ottenere l'assegno di reversibilità o indiretto

Per la concessione dell'assegno di reversibilità o indiretto il coniuge del consigliere regionale deve produrre domanda in carta libera diretta all'ufficio di presidenza del consiglio corredata dei seguenti documenti:

1) certificato di morte del coniuge;

2) certificato di matrimonio;

3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata e passata in giudicato sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;

4) stato di famiglia.

Per la concessione dell'assegno di reversibilità o indiretto a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia il diritto, la domanda di cui al primo comma del presente articolo deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o, in caso di incapacità, da chi vi è tenuto ai sensi delle vigenti norme del codice civile.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di morte del consigliere ovvero di entrambi i coniugi;

2) certificato di nascita dei figli;

3) stato di famiglia;

4) atto notorio da cui risulti per i figli maggiorenni la convivenza a carico del consigliere defunto.

Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata: se inabili, all'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi dell'art. 7 della presente legge, se studenti, alla presentazione della relativa certificazione.

Le domande per la erogazione dell'assegno di reversibilità o indiretto devono essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del consigliere.

Art. 19.
Ammontare dell'assegno di reversibilità o indiretto

L'ammontare dell'assegno di reversibilità o indiretto al coniuge, ai figli o ad altri aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio spettante o che sarebbe spettato al consigliere regionale nella misura seguente:

a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: sessanta per cento;

b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: sessanta per cento, con aumento progressivo nella misura del quindici per cento per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del cento per cento;

c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: sessanta per cento; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del quindici per cento per ogni unità successiva fino ad un massimo del cento per cento ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

d) negli altri casi: cinquanta per cento.

L'assegno di reversibilità o indiretto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del consigliere.

Art. 20.

Contributo « una tantum » in caso di decesso

Alla morte del consigliere in carica il fondo corrisponde agli aventi diritto una mensilità dell'indennità stabilita per le funzioni di consigliere regionale.

Art. 21.

Disposizioni transitorie

Nella prima applicazione della presente legge i consiglieri in carica sono tenuti a versare al fondo di previdenza i contributi di cui all'art. 3, arretrati e relativi al periodo compreso tra il giorno della loro elezione e quello dell'entrata in vigore della presente legge.

L'ufficio di presidenza del consiglio integrato ai sensi dell'art. 2 stabilisce l'entità della quota mensile che ogni consigliere deve versare al fondo di previdenza, fino a totale copertura dei contributi arretrati da compiere entro e non oltre il mese di maggio 1975.

Ciascun consigliere può provvedere al versamento dei contributi arretrati anche in unica soluzione entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli aventi diritto di cui all'art. 14 della presente legge dei consiglieri deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge hanno la facoltà di versare al fondo di previdenza i contributi arretrati, secondo le modalità di cui ai comma precedenti, e di continuare i versamenti a norma dell'art. 9, secondo comma, per conseguire il diritto all'assegno indiretto.

La domanda per esercitare la facoltà di cui al precedente comma deve pervenire all'ufficio di presidenza entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Agli aventi diritto, di cui all'art. 14, dei consiglieri deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge, viene corrisposto il contributo *una tantum* previsto dall'art. 20 della presente legge.

Art. 22.

Assicurazione contro gli infortuni

L'ufficio di presidenza del consiglio provvede a stipulare convenzioni con idoneo istituto assicurativo per garantire ai consiglieri regionali, per la durata del loro mandato, l'assicurazione contro gli infortuni.

Ciascun consigliere è assicurato contro gli infortuni per una somma di lire cinquanta milioni in caso di morte e fino a lire cinquanta milioni in caso di invalidità permanente.

Il costo della polizza assicurativa contro gli infortuni è coperto con trattenute d'ufficio sull'indennità mensile stabilita per le funzioni di consigliere regionale.

Art. 23.

Fondo di solidarietà

E' istituito presso il consiglio regionale un « Fondo di solidarietà tra i consiglieri della regione Toscana » con lo scopo di liquidare un premio di reinserimento nella vita professionale a quei consiglieri che non vengano rieletti nella successiva legislatura o che non si ripresentino candidati, escluse se per cause di ineleggibilità.

Il fondo di solidarietà è alimentato da trattenute mensili, pari al tre per cento dell'indennità spettante per le funzioni di consigliere regionale, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo e da eventuali elargizioni.

Art. 24.

Ripartizione del fondo di solidarietà

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge attribuisce, all'inizio della legislatura, ai consiglieri non rieletti, un contributo pari ad una mensilità dell'indennità lorda di consigliere regionale per ogni anno di carica espletata.

Art. 25.

Investimenti delle disponibilità dei fondi

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, integrato ai sensi dell'art. 2, può investire le disponibilità dei fondi di previdenza e di solidarietà esclusivamente in titoli garantiti dallo Stato o dalla Regione.

Art. 26.

Provvedimenti conseguenziali

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, integrato ai sensi dell'art. 2, è autorizzato ad adottare i provvedimenti conseguenti all'applicazione della presente legge.

Art. 27.

Indennità di funzione

L'art. 2 della legge regionale n. 4 del 4 febbraio 1972 è sostituito dal seguente: « L'indennità dei consiglieri regionali, in relazione alle funzioni e alle attività svolte nel consiglio e nella giunta, è stabilita mensilmente e per dodici mensilità in rapporto percentuale all'indennità percepita dai membri del Parlamento nazionale in base all'art. 1 della legge statale n. 1261 del 31 ottobre 1965, nella misura di:

a) presidente del consiglio e presidente della giunta 80%

b) componenti della giunta regionale e vice-presidente del consiglio 70%

c) consigliere segretario del consiglio e presidente di commissione 65%

d) consigliere segretario e vice-presidente di commissione consiliare 60%

e) consigliere regionale 55%

L'aggiornamento delle predette indennità in rapporto agli eventuali aumenti delle indennità parlamentari non è automatica ma è deciso dall'ufficio di presidenza del consiglio, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari.

Le indennità sopra elencate non sono tra loro cumulabili e si intendono al lordo delle ritenute fiscali ».

Art. 28.

Trattenute

L'art. 3 della legge regionale n. 4 del 4 febbraio 1972 è abrogato.

Art. 29.

Rimborso spese

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 4 del 4 febbraio 1972 è sostituito dal seguente: « Il rimborso delle spese previsto dall'art. 1 della presente legge è stabilito, per tutti i consiglieri regionali, nella misura di L. 7.500 a giornata di presenza alle sedute del consiglio, delle commissioni di cui fanno parte e della conferenza di cui all'art. 14 dello statuto ».

Il quarto comma dell'art. 5 della legge regionale n. 4 del 4 febbraio 1972 è sostituito dal seguente: « Il rimborso fisso mensile è aumentato di L. 125.000 per il Presidente della Giunta e per il Presidente del Consiglio; di L. 100.000 per i componenti la Giunta; di L. 50.000 per i componenti l'ufficio di presidenza; di L. 25.000 per i Presidenti, Vice-Presidenti e Segretari delle commissioni ».

All'art. 5 della legge regionale n. 4 del 4 febbraio 1972 è aggiunto il seguente ultimo comma: « L'ufficio di presidenza del consiglio regionale è autorizzato a stipulare abbonamenti ferroviari ed autostradali a spese della Regione e sui fondi del consiglio per tutti i consiglieri ».

Art. 30.

Decorrenza e copertura finanziaria

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1973.

La spesa complessiva prevista in L. 132.000.000 per il corrente esercizio fa carico al capitolo 1 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1973.

Nei bilanci per gli esercizi successivi saranno istituiti i relativi capitoli di spesa.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 25 giugno 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 maggio 1973 ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 20 giugno 1973.

(10794)

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1973, n. 35.

Finanziamento della conferenza regionale dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del 6 luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per l'organizzazione della conferenza regionale dell'agricoltura sul tema: « La zootecnia, settore strategico per lo sviluppo e l'ammodernamento dell'agricoltura toscana », indetta in data 23 gennaio 1973 dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare e avente per fine l'elaborazione di proposte programmatiche generali agricolo-forestali e di progetti specifici per lo sviluppo del patrimonio zootecnico nell'ambito del territorio toscano.

Art. 2.

La giunta regionale utilizza la somma suddetta:

a) nella misura di L. 80.000.000 per incarichi professionali conferiti a soggetti estranei all'amministrazione regionale per il compimento, secondo modalità concordate con gli interessati, di studi, indagini o rilevamenti attinenti l'oggetto della conferenza di cui all'articolo precedente;

b) nella misura di L. 20.000.000 per spese organizzative di carattere generale.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti iscritti al cap. 27300 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1973 che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 3 luglio 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 maggio 1973 ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 28 giugno 1973.

(10795)

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1973, n. 36.

Contributi « una tantum » a favore di enti locali o loro consorzi per opere di miglioramento, ammodernamento e potenziamento di impianti pertinenti ad attività termali ed idroterapiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del 6 luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana eroga contributi ai comuni, province e loro consorzi per opere di miglioramento, ammodernamento e potenziamento di impianti pertinenti ad attività termali o idroterapiche dai suddetti enti gestiti direttamente o tramite aziende municipalizzate.

Art. 2.

Le amministrazioni interessate dovranno allegare alla domanda di contributo i seguenti documenti:

a) copia della deliberazione consiliare, o dell'organo altrimenti competente, con la quale:

1) si esprime la determinazione di chiedere il contributo regionale;

2) si approva il progetto di massima tecnico-finanziario delle opere da realizzare;

3) si indicano i mezzi per far fronte alla rimanente spesa;

b) copia del suddetto progetto di massima;

c) relazione illustrativa sulle finalità delle opere e loro specifica destinazione, evidenziando altresì ogni elemento atto a dimostrare l'interesse economico e sociale dell'iniziativa.

Art. 3.

Il contributo *una tantum* di cui alla presente legge è accordato in misura non superiore al 50 % della spesa riconosciuta ammissibile, e non potrà comunque eccedere la somma di L. 50.000.000.

Art. 4.

Le domande per la concessione dei contributi e la relativa documentazione dovranno pervenire alla giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

La giunta regionale istruisce le domande presentate entro i termini previsti e propone al consiglio regionale il programma di ripartizione dei fondi disponibili, segnalando altresì, anche in relazione alla compatibilità dei costi prospettati per le opere, gli eventuali casi di inammissibilità a contributo; la pronuncia consiliare di inammissibilità a contributo e di eventuale reiezione di singole domande deve essere motivata.

Dopo l'approvazione consiliare della ripartizione dei fondi, la giunta regionale comunica agli enti richiedenti, l'ammontare del contributo concedibile, fissando altresì i termini entro i quali l'opera dovrà essere portata a compimento.

Art. 6.

Il contributo è concesso con deliberazione della giunta regionale nei limiti già fissati dal consiglio e successivamente alla approvazione, da parte della giunta stessa del progetto esecutivo delle opere.

Il contributo può essere liquidato nel corso dell'opera, sulla base degli stati di avanzamento e nelle seguenti percentuali:

1) il 30 % previa produzione da parte dell'ente interessato, dell'atto formale di affidamento dei lavori appaltati;

2) il 40 % previa dimostrazione dell'avvenuta spesa di almeno due terzi della precedente erogazione;

3) il rimanente 30 % a collaudo approvato dalla giunta regionale ed in base agli atti di contabilità finale.

Art. 7.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di L. 200 milioni alla quale si fa fronte per L. 100 milioni con lo stanziamento previsto al cap. 49/41 « contributi *una tantum* a favore degli enti locali singoli ed associati per opere di miglioramento e di ammodernamento di impianti per l'utilizzazione delle acque minerali e termali » del bilancio regionale per l'anno finanziario 1972 e per L. 100 milioni con lo stanziamento previsto al cap. 28700 « contributi *una tantum* a favore di enti locali singoli ed associati per opere di miglioramento e di ammodernamento di impianti per l'utilizzazione delle acque minerali e termali » del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 3 luglio 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 maggio 1973 ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 27 giugno 1973.

(10796)

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1973, n. **37.**

Provvedimenti a favore dei comuni o loro consorzi per l'assistenza domiciliare alle persone anziane - Legge regionale n. 3 del 3 gennaio 1973 - Dotazione finanziaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 20 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla maggiore spesa annua di L. 20.000.000 prevista dall'art. 3 della legge regionale n. 3 del 3 gennaio 1973, pubblicata sul «Bollettino Ufficiale» della Regione n. 2 del 5 gennaio 1973 riguardante «Provvedimenti a favore dei comuni o loro consorzi per l'assistenza domiciliare alle persone anziane» si fa fronte con la previsione indicata al cap. 17900 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.

La presente legge regionale è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 luglio 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 *giugno* 1973 *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 9 *luglio* 1973.

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1973, n. **38.**

Assegno integrativo di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attività commerciali - Legge regionale n. 4 del 13 gennaio 1973 - Dotazione finanziaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 20 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla maggiore spesa annua di L. 100.000.000 prevista dall'art. 6 della legge regionale n. 4 del 13 gennaio 1973, pubblicata sul «Bollettino Ufficiale» della Regione n. 3 del 19 gennaio 1973 riguardante l'«Assegno integrativo di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attività commerciali» si fa fronte con la previsione indicata al cap. 18000 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.

La presente legge regionale è pubblicata sul «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 luglio 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 *giugno* 1973 *ed è stata vistata dal commissario di Governo in data* 9 *luglio* 1973.

(10797)

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1973, n. **39.**

Provvedimento di variazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 27 *luglio* 1973)

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1973, n. **40.**

Provvedimento di variazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 27 *luglio* 1973)

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1973, n. **41.**

Estensione dell'assistenza farmaceutica agli artigiani ed ai commercianti - Legge regionale n. 2 del 2 gennaio 1973 - Dotazione finanziaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 27 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla spesa di L. 1.800.000.000 annui prevista dall'art. 8 della legge regionale n. 2 del 2 gennaio 1973, pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione n. 2 del 5 gennaio 1973 riguardante la «Estensione dell'assistenza farmaceutica agli artigiani ed ai commercianti» si fa fronte con la previsione indicata al cap. 16600 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.

La presente legge è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale». E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 luglio 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 *giugno* 1973 *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 18 *luglio* 1973.

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1973, n. **42.**

Contributi alle cooperative e consorzi tra imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 27 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana eroga contributi ai consorzi e cooperative costituiti ai sensi di legge tra imprese artigiane iscritte all'albo, per le iniziative di comune interesse delle aziende associate, di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 2.

Il contributo è corrisposto per le seguenti iniziative:

a) costruzione, acquisto, ampliamento e ammodernamento di immobili inerenti alle finalità istituzionali del consorzio o cooperativa richiedente;

b) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature occorrenti al consorzio o cooperativa ai fini della produzione o dell'erogazione dei servizi;

c) costituzione di servizi sociali per gli artigiani e loro dipendenti.

Alle cooperative e consorzi di nuova costituzione è inoltre concesso un contributo per le spese di primo impianto.

Art. 3.

I contributi previsti al primo comma dell'art. 2 sono accordati in misura non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile e comunque non potranno eccedere, per ogni singola iniziativa, la somma di L. 20.000.000. Tale cifra rappresenta altresì il limite massimo di cui può complessivamente beneficiare, nel corso di uno stesso anno, ogni cooperativa o consorzio per le iniziative di cui al primo comma dell'art 2.

Il contributo previsto al secondo comma dell'art. 2 è concesso nella misura forfettaria di L. 700.000 per cooperative e consorzi con un numero di soci non superiore a 30 ed è aumentato di L. 10.000 per ogni socio eccedente tale numero. Tale contributo non può comunque superare, per ogni singola cooperativa o consorzio, l'ammontare complessivo di L. 1.000.000.

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi in conto capitale, ottenuti allo stesso titolo in base ad altre leggi.

Art. 4.

Alle domande per ottenere il contributo devono essere allegati i seguenti documenti:

a) progetto di massima tecnico-finanziario dell'opera o preventivo di spesa per l'iniziativa, con annessa relazione illustrativa;

b) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e indicazione del rappresentante legale;

c) elenco nominativo dei soci, con indicazione della loro attività professionale e domicilio;

d) dichiarazione del rappresentante legale del consorzio e cooperativa attestante, sotto la propria responsabilità, che le singole aziende associate sono iscritte all'albo delle imprese artigiane.

Per i contributi previsti al secondo comma dell'art. 2 è richiesta la sola documentazione di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma precedente.

Art. 5.

Le domande sono dirette al presidente della giunta regionale e presentate al sindaco del comune ove ha sede il consorzio o la cooperativa entro il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno.

Il comune, sentita la commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio, esprime il proprio motivato parere anche in relazione alla compatibilità della localizzazione dell'opera con gli strumenti urbanistici ed alla misura del contributo da concedere, provvedendo al successivo invio degli atti al presidente della giunta regionale entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 6.

La giunta regionale istruisce le domande presentate, indica l'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile e, sentita la commissione regionale per l'artigianato, propone al consiglio il programma di ripartizione dei fondi disponibili, segnalando altresì, anche in relazione alla compatibilità dei costi prospettati per l'opera o l'iniziativa, gli eventuali casi di inammissibilità a contributo.

La pronuncia consiliare di inammissibilità al contributo e di eventuale reiezione di singole domande deve essere motivata.

Dopo l'approvazione consiliare della ripartizione dei fondi, il presidente della giunta comunica al consorzio o cooperativa richiedente l'ammontare del contributo concedibile, fissando, ove necessario, i termini entro i quali l'iniziativa dovrà essere portata a compimento.

Il contributo è concesso con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, nei limiti dell'ammontare già fissato dal consiglio e previo accertamento delle spese effettivamente sostenute, nonchè del rispetto dei termini di cui al comma precedente per l'attuazione dell'iniziativa.

Nel caso che il contributo sia stato richiesto per la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento di immobili, il contributo stesso è concesso, sempre nei limiti già fissati dal consiglio, successivamente all'approvazione da parte della giunta regionale del progetto esecutivo dell'opera. In tal caso, la liquidazione del contributo può avvenire nel corso dell'opera, sulla base degli stati di avanzamento.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1973 previsti in lire 200 milioni, si provvede con i fondi nel capitolo 31200 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio stesso.

L'onere derivante dalla presente legge per gli anni successivi farà carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa per gli esercizi medesimi.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi; in ogni caso non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento.

La presente legge è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale». E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 luglio 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 *giugno* 1973 *e viene promulgata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.* 127 *della Costituzione e dell'art.* 27 *dello statuto.*

(10798)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.